

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE**

L.N.D. Comitato Interregionale

**COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF
(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 23 novembre 2012,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €600,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE FERRANTE EDOARDO,**

INFLITTE SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L./SAN CESAREO CALCIO DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012 e Com. Uff. n. 49 del 9.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant'Angelo (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIANO FABIO SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/GINNASTICA E CALCIO SORA DELL'11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone), riduce la sanzione inflitta al calciatore Siano Fabio a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. CLAUDIO BIANCHINI AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Bianchini Claudio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. MATTEO MONETA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2013 INFLITTA SEGUITO GARA ROSIGNANO SEI ROSE/SAN MINIATO TUTTOCUOIO DELL'11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Matteo Moneta. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 23 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete